SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. IV-bis n. 1

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

CLAUDIO SIGNORILE

NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DEI TRASPORTI PRO TEMPORE per il reato di cui agli articoli 110, 81, capoverso, 117 e 317 del codice penale (concussione)

> Trasmessa dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma

> > il 29 aprile 1994

Repubblica (*)

ROMA

Roma, 29 aprile 1994

Trasmetto gli uniti atti, come disposto dal Collegio per i Reati Ministeriali presso il Tribunale di Roma con provvedimento del 15 marzo 1994, tenuto conto di quanto comunicato dal Signor Presidente della Camera dei deputati. n. 940422000050/PI del 22 aprile 1994.

> Il Procuratore della Repubblica (F.to Mele)

All'onorevole Presidente del Senato della | Relazione del Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (ex articolo 8 della Legge Costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1)

Roma, 15 marzo 1994

Nel corso del dibattimento del procedimento penale celebrato dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti di Agresti Michele ed altri, il P.M. chiedeva trasmettersi a questo Collegio copia del verbale di dibattimento, essendo emersi elementi di rilevanza penale nei confronti dell'allora Ministro dei Trasporti onorevole Claudio Signorile. L'imprenditore Graziano Elio, imputato in quel processo, aveva infatti dichiarato, nel corso dell'inter-

^(*) La relazione del Collegio per i reati ministeriali è stata trasmessa il 12 aprile 1994 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma al Presidente della Camera dei deputati che, con lettera del 22 aprile 1994, l'ha rinviata alla medesima Procura, non sussistendo, ai sensi dell'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1989, la competenza della Camera dei deputati a disporre l'autorizzazione prevista all'articolo 96 della Costituzione, in quanto il signor Claudio Signorile non riveste più la carica di deputato.

rogatorio, che il difensore del Ministro avvocato Frascella aveva preteso per conto del Ministro delle somme di danaro per ottenere l'emanazione degli atti aggiuntivi concernenti la fornitura di materiale da parte del Graziano all'ente Ferrovie dello Stato.

Ritenendo che nella specie potesse configurarsi l'ipotesi di concussione a carico del Ministro, questo Collegio veniva investito della questione per quanto di sua competenza.

Venivano acquisiti taluni atti del procedimento penale nonchè la sentenza pronunciata dal Tribunale il 17 aprile 1993; si procedeva, poi, all'audizione del Graziano e di altre persone informate sui fatti, mentre l'onorevole Signorile il 30-10-1993 faceva pervenire una memoria redatta dai suoi legali, con la quale contestava ogni sua responsabilità, e sosteneva la completa estraneità ai fatti.

Anche il Graziano faceva pervenire una memoria con la quale indicava tutte le forniture ricevute dalle Ferrovie dello Stato fino all'anno 1986 e precisava di aver versato nelle mani dell'avvocato Frascella, perchè la consegnasse al dottor Trane, segretario del Ministro, e quindi a quest'ultimo, la somma di lire 720.000.000.

Veniva infine ascoltato – su sua richiesta – l'onorevole Signorile che negava ogni sua responsabilità e chiedeva emettersi decreto di archiviazione.

A conclusione delle indagini preliminari gli atti venivano rimessi, ai sensi dell'articolo 8 della legge Costituzionale n. 1 del 1989, al Pubblico Ministero il quale indicava, come imputazione a carico del Signorile, quella di concussione continuata per il complessivo importo di lire 720.000.000 in concorso con Trane e Frascella.

Il Collegio ritiene che le esperite indagini preliminari escludano che possa farsi luogo ad un provvedimento di archiviazione, come richiesto dalla difesa dell'indagato e che, invece, consiglino di accogliere le conclusioni del Pubblico Ministero.

Risulta documentato dagli atti che la Società per azioni IDAFF-I.C.G. - Industrie

Chimiche Graziano inoltrò alle Ferrovie dello Stato, in data 15 giugno 1982, una offerta per la fornitura di lenzuola e federe «in tessuto non tessuto» da utilizzare per le carrozze cuccette.

La ditta, in sede di trattativa privata, ricevette dalle Ferrovie dello Stato un affidamento provvisorio il 30 maggio 1982, mentre il contratto, per la durata di cinque anni, fu sottoscritto il 2 novembre 1982, ciò perchè nella gara nazionale la ditta IDAFF-I.C.G. s.p.a. era risultata aggiudicataria in considerazione del «prezzo estremamente vantaggioso» da essa offerto.

Successivamente il Servizio Sanitario dell'Azienda aveva rappresentato che esigenze igieniche consigliavano di modificare, in aumento, le dimensioni del lenzuolo per impedire il contatto coperta-individuo.

Fu dunque richiesta una nuova offerta alla ditta IDAFF-I.C.G. per la fornitura di lenzuola di maggiori dimensioni e la ditta presentò la sua offerta. Il Ministro Signorile, con suoi decreti del 19 dicembre 1985 approvò le trattative e gli atti aggiuntivi, che comportarono, rispetto al prezzo originario di 25 miliardi, una maggiore complessiva spesa di lire 6.148.000.000.

Non vi sono dubbi che il Graziano, in relazione a tali atti negoziali, abbia effettivamente versato danaro all'Avvocato Frascella, quale tramite, unitamente al Trane, dell'onorevole Signorile e ciò in coincidenza con la firma da parte del Ministro degli atti aggiuntivi e degli atti precedenti.

Le dichiarazioni del Graziano, rese in sede dibattimentale al Tribunale di Roma in data 11 marzo 1993, pur con talune imprecisioni, dovute anche al lungo tempo trascorso, sono rimaste confermate da un significativo episodio riferito a questo Collegio dall'avvocato Giuseppe Volpe.

Costui, legale del Graziano, dopo essere stato espressamente invitato a dire la verità e dopo avere a lungo tergiversato, ha finito col confermare le precedenti sue dichiarazioni rese al Pubblico Ministero di Roma il 7 marzo 1989 e cioè che, recatosi un giorno nell'ufficio del Graziano, ne vide uscire l'avvocato Frascella, ed egli, entrato subito dopo, constatò che il Graziano era fortemen-

te adirato; con grande agitazione il Graziano gli aveva precisato di aver dovuto corrispondere al Frascella prima 60 milioni, poi 90 e poi, ancora, altri 100 milioni ed aveva infine pronunciato la frase: «ma quanto mi deve costare questo decreto?». Il riferimento era al decreto per gli atti aggiuntivi del 1985.

L'episodio deve essere messo, comunque, in relazione ad altri elementi di dettaglio: l'amicizia di Frascella con Trane e con Signorile, la frequenza con la quale il Frascella si presentava nell'ufficio del Graziano, la frase che il Graziano attribuisce al Volpe «chi non sa che il Frascella è venuto da voi a prendere i soldi per il Ministro Signorile?», (frase che il Volpe, in un contesto, però, fatto di reticenze e di contraddizioni, ha poi negato di aver pronunciato - cfr. deposizione dell'8 novembre 1993 dinanzi al Collegio e anche le dichiarazioni rese al Tribunale in sede dibattimentale), l'affermazione del Graziano secondo cui il Trane gli aveva fatto vedere il decreto di approvazione degli atti aggiuntivi firmato dall'onorevole Signorile facendogli presente che glielo avrebbe portato il Frascella al quale dovevano essere versati lire 300.000.000 (sentenza pag. 262).

Il Tribunale, nella sua sentenza del 17 aprile 1993 (pag. 264), accerta, poi, che il Frascella era «amico di famiglia» sia del Trane che con il Signorile, qualità che consentì al Frascella di intervenire presso di loro (e non solo per sollecitare la firma del decreto degli atti aggiuntivi) affinchè le pratiche che interessavano e che avevano interessato il Graziano fin dal 1982, avessero corso sollecito ed esito positivo.

Il Collegio non ha potuto sentire il Trane ed il Frascella, ostandovi il disposto dell'articolo 197 lettera *a*) del Codice di procedura penale. Si trattava, infatti, di coimputati nel medesimo reato che furono prosciolti con la sentenza del 17 aprile 1993 del Tribunale di Roma, sentenza che, però, non è passata in giudicato perchè impugnata dal pubblico ministero.

Nonostante il vuoto probatorio determinato dall'articolo 197 del Codice di procedura penale il ruolo del Frascella e del Trane risulta ben definito dal denunciante-parte

offesa Graziano, con dichiarazioni confermate, nei punti più significativi, dagli altri soggetti sentiti quali persone informate dei fatti e segnatamente, come si è detto, da quelle rese dall'avvocato Volpe.

Il Graziano ha, infine, precisato quanto urgente fosse la firma del decreto relativo agli atti aggiuntivi al contratto del 1982, atti che furono firmati nel 1985, prima che le Ferrovie dello Stato divenissero Ente Privato, qualifica, questa, che avrebbe impedito un ulteriore utile intervento del Ministro.

I pagamenti, avvenuti in varie riprese fino a tutto il 1986, la trasformazione delle Ferrovie dello Stato in ente privato, avvenuta in quel periodo, e la firma del decreto, avvenuta alla fine del 1985, individuano un contrasto temporale che collega significativamente i tre avvenimenti, fornendo una prova logica della responsabilità del Signorile.

Giova, a tale riguardo, ricordare quanto aveva osservato il Tribunale di Roma nella richiamata sentenza del 17 aprile 1993: «gli episodi vengono riferiti dal Graziano col contagocce nel corso di più interrogatori ma la circostanza può anche essere rivelatrice del particolare carattere dell'imputato e della sua volontà, almeno iniziale, di dire il meno possibile, piuttosto che riferibile al sospetto di manipolazione della verità» (pag. 265). Il Graziano, peraltro, come riconosce nella sentenza il Tribunale (pag. 263), non aveva alcun motivo nè interesse per accusare il segretario del Ministro Signorile, Trane, lo stesso Ministro e, soprattutto il suo avvocato Frascella, per cui le sue dichiarazioni debbono considerarsi veritiere.

Pur con tali premesse, il Tribunale di Roma pervenne a conclusioni che non possono essere condivise.

In presenza di una «contraddittorietà della prova», il Tribunale aveva ritenuto di prosciogliere il Frascella ed il Trane creando così una pronuncia che potrebbe essere richiamata, quale precedente logico, anche per l'onorevole Signorile. Il Volpe, invece, come si è visto, sia pure con una testimonianza parzialmente reticente, ha finito col confermare al Collegio l'episodio verificatosi nell'ufficio del Graziano che è di decisiva importanza.

La responsabilità del Signorile, peraltro, non può essere svalutata dalla memoria presentata dai legali dell'indagato il 30 novembre 1993.

La tesi difensiva, secondo cui il procedimento decisionale passava attraverso la deliberazione del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e attraverso la relativa proposta del Direttore Generale, passaggi che ridurrebbero fortemente la discrezionalità del Ministro, non considera che la concussione può essere realizzata, ed agevolmente, anche in presenza di un procedimento legittimo. È notorio che il fornitore, come è avvenuto nel caso di specie, abbia un enorme interesse ad ottenere con sollecitudine il provvedimento conclusivo del procedimento e che il Ministro, prima di approvare le trattative, ha la possibilità di interloquire nel procedimento, ritardando, così, anche con richieste formalmente legittime, la conclusione del procedimento.

Ora, si è già detto dell'urgenza che aveva il Graziano di veder concluso il procedimento degli atti aggiuntivi, nell'imminenza della trasformazione in Ente privato delle Ferrovie dello Stato.

Tale trasformazione – rileva il Graziano – rendeva «inutile» il rapporto col Ministro (memoria del 10 dicembre 1993), di guisa che l'interesse del Graziano era quello di veder subito concluso l'affare e non quello di ottenere provvedimenti illegittimi.

Sussitono, dunque, tutte le condizioni per richiedere l'autorizzazione a procedere a carico dell'indagato.

P.T.M.

Il Collegio visto l'articolo 8 della Legge Costituzionale n. 1 del 1989 dispone richiedersi alla Camera dei deputati l'autorizzazione a procedere a carico dell'Onorevole Claudio Signorile per il seguente reato: delitto previsto e punito dagli articoli 81 cpv., 110, 117 e 317 del codice penale, per avere, abusando della sua qualità di Ministro dei Trasporti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con Trane Rocco e Frascella Pierfrancesco, indotto Graziano Elio a versare indebitamente, in più riprese, la complessiva somma di

lire 720 milioni per emettere il decreto relativo agli atti aggiuntivi riguardanti la fornitura dei materiali di cui al contratto del 1982. Reato commesso in Roma fino al 1986.

DISPONE

per l'effetto, che gli atti, unitamente alla presente relazione, vengano trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per la immediata rimessione al Presidente della Camera dei deputati.

Il Presidente (F.to Ivo GRECO)

I Componenti (F.to Maria Rosaria Euforbio) (Guglielmo Caristo)

		•	
	·		
	ı		